COMUNE DI AREZZO

SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

ADOZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 21/07/2016.

REGOLAMENTO "MODALITA' DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE"

REGOLAMENTO
"MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE"
L.R. 42 DEL 9 DICEMBRE 2002 E SUCC. MOD.

Articolo 1
OGGETTO

Il presente regolamento, redatto ai sensi dall'articolo 17, comma 2, della L.R.T. 42/02 inerente il p*rocedimento di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale, articolazione provinciale di Arezzo,* disciplina:

- *il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;*
- *il procedimento di revisione annuale del registro regionale;*
- *i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociali che devono essere riportati sul registro regionale.*

Articolo 2
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 2 della L.R.T. 42/02 sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambiente-turismo, culturale –educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

Articolo 3
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

La Regione Toscana, ai sensi dell'art.3 L.R.T. 42/2002 ha istituito il Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale articolato per province alle quali possono chiedere l'iscrizione le associazioni di promozione sociale:

a) costituite mediante atto scritto (atto costitutivo e statuto) redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 42/2002, nel quale sono espressamente previsti:

- denominazione e sede legale
- oggetto sociale,
- attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione,
- assenza dei fini di lucro,
- divieto di ripartizione dei proventi fra i soci,
- obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in attività istituzionali,
- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
- criteri per l'ammissione o l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi,
- modalità di scioglimento,
- obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento a fini di utilità sociale,

b) che si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art.6 della legge regionale 42/2002;

c) che utilizzano per il proprio funzionamento le seguenti risorse economiche (art.7 -legge regionale 42/2002):

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

d) costituite da almeno un anno;
e) in possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione nella **Sezione A o B o C** del registro come specificato al successivo art.4;

Articolo 4
STRUTTURA DEL REGISTRO

4.1. Ai sensi dell'art.9 comma 1 della legge R.T.42/2002, ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:

Sezione A. Possono essere iscritte al registro regionale sezione A - articolazione provinciale di Arezzo - le associazioni che sono:
- in possesso dei requisiti come specificato all'art. 2 punto a)b)c)d)
- hanno sede legale nel territorio provinciale di Arezzo;
- hanno un numero di soci non inferiore a diecimila;
- oppure (in alternativa alla previsione di cui al precedente punto) hanno una presenza organizzata in almeno tre province, oltre ad essere state costituite da almeno tre anni con dimostrazione di aver svolto, per tale periodo, attività continuativa.

Sezione "B". Possono essere iscritte al registro regionale sezione B - articolazione provinciale di Arezzo le associazioni che sono
- in possesso dei requisiti come specificato all'art. 2 punto a)b)c)d);
- hanno sede legale nel territorio provinciale di Arezzo.

Sezione "C". Possono essere iscritte al registro regionale sezione C - articolazione provinciale di Arezzo le associazioni che sono:
- in possesso dei requisiti come specificato all'art. 2 punto a)b)c)d);
- hanno una sede operativa nel territorio provinciale di Arezzo, attiva da almeno un anno;
- iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

4.2. Nell'ambito di ogni sezione del registro regionale di cui al comma 4.1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente:
- Ambientale-turistico;
- Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale;
- Sociale;
- Sanitario;
- Sportivo-ricreativo;
- Tutela dei diritti.

4.3. Le associazioni di promozione sociali sono iscritte sul registro regionale, in un'unica sezione del registro e in un unico settore (in base all'attività prevalente), con i seguenti dati identificativi: denominazione; indirizzo; telefono; eventuale e-mail; eventuali altri settori d'intervento; estremi del provvedimento di iscrizione.

4.4 La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art.3 lettere a)b)c)d)e) comporta la cancellazione dal Registro Regionale, articolazione provinciale di Arezzo.

Articolo 5
PROCEDURA D'ISCRIZIONE

5.1. La domanda d'iscrizione, con apposta marca dal bollo, deve essere:
- formulata secondo il modello redatto ed approvato dal Dirigente competente;
- indirizzata al Comune dove l'associazione ha la sede legale;
- sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ed inviata nelle seguenti modalità:
  - con firma in originale, allegando fotocopia di documento relativo d'identità, e consegnata a mano o tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno;
  - **con** firma in originale, allegando fotocopia di documento relativo d'identità, ed inviata tramite P.E.C. ;
  - con firma digitale ed inviata tramite P.E.C..

La Dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo sulle istanze presentate mediante servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) deve essere resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto il pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

5.2 Il Comune dove ha sede legale l'associazione provvederà, entro 3 giorni dal ricevimento della domanda, ad inoltrare la stessa, esclusivamente per P.E.C. al Comune di Arezzo

5.3. Alla domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, regolarmente registrati all'Ufficio del Registro di competenza;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere dati relativi a:
- modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività;
- ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana;
- numero totale degli iscritti;
- attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti al settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi.

5.4. Ai fini dell'istruttoria, il Comune di Arezzo, verifica:
- che la domanda d'iscrizione sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento;
- che l'associazione sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e nello specifico settore d'intervento;
- che lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione preveda quanto indicato al comma 2 dell'art.5 della legge regionale 42/2002;
- che l'associazione non risulti iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28/1993 e successive modificazioni, né ad altre articolazioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

5.5. Il Dirigente competente, con specifico atto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda provvede all'iscrizione. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato provvedimento motivato di diniego.

5.6. I termini suddetti sono sospesi nel caso in cui:
- il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche;

- il Comune di Arezzo, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, il Comune di Arezzo comunica all'associazione il termine di 10 giorni entro cui deve provvedere all'invio della documentazione e i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.

5.7. Le associazioni richiedenti l'iscrizione nella sezione "A" del registro che risultino mancanti dei requisiti previsti all'art.4, ma comunque in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione "B" del registro medesimo, sono automaticamente iscritte nella sezione "B" previa comunicazione scritta all'Associazione.

5.8. I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono notificati dal Comune di Arezzo, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata tramite P.E.C. o servizio postale. I provvedimenti di iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C.

Articolo 6
REVISIONE DEL REGISTRO

6.1. La revisione del registro viene effettuata con cadenza annuale.

6.2. Ai fini della revisione periodica del registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni di promozione sociale, iscritte entro il 31 luglio dell'anno precedente, pena la cancellazione dal registro, inviano un modulo di revisione, indirizzato al Comune di Arezzo – Albi del Terzo Settore, redatto e debitamente compilato in ogni sua parte nelle seguenti modalità:

- sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'associazione con firma in originale, allegando fotocopia di documento relativo d'identità, e consegnata a mano o tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno;
- con firma in originale, allegando fotocopia di documento relativo d'identità, ed inviata tramite P.E.C.
- con firma digitale ed inviata tramite P.E.C..

6.3. Al modulo di revisione di cui al punto precedente deve essere allegata una relazione concernente l'attività associativa svolta nel precedente anno solare. Qualora siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, dovrà inoltre essere allegata alla dichiarazione copia di tale documentazione aggiornata.

6.4. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata o incompleta il Comune invita l'associazione a provvedere entro il termine di 10 giorni, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dal registro.

6.5. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comune di Arezzo, effettuate le verifiche necessarie, approva l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo ovvero dispone le cancellazioni con singoli provvedimenti motivati e lo invia alla Regione per la pubblicazione nel BURT.

6.6. Qualora le associazioni richiedano una diversa allocazione nel registro (livello di sezione e/o di settore), ovvero l'ufficio competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, il Comune di Arezzo provvede allo spostamento in sede di approvazione dell'elenco di cui al punto precedente.

6.7 Per consentire il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro:

- le associazioni iscritte devono comunicare tempestivamente al Comune di Arezzo ogni eventuale modifica inerente l'atto costitutivo e/o lo statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento ed ogni altra informazione inerente cambiamenti connessi all'iscrizione nel registro;
- il Comune di Arezzo, in qualsiasi momento, può richiedere all'associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l'associazione.

Articolo 7
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

7.1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal registro è disposta per:

a) richiesta dell'associazione interessata;

b) accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;

c) mancata presentazione entro i termini da parte dell'associazione del modulo di revisione redatto ed approvato dal Dirigente competente;

d) mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o dei documenti suppletivi richiesti in fase d'iscrizione o di revisione;

7.1 In merito alla cancellazione provvede il Dirigente con provvedimento motivato;

7.2 Il provvedimento di cancellazione è notificato dal Comune di Arezzo all'associazione interessata, tramite PEC o servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione dell'atto). I provvedimenti di cancellazione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C.

Articolo 8
Norma finale e di rinvio

8.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti normative in materia.